

Limiti dell'orario di lavoro notturno e calcolo dell'orario medio lavorato

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 1438 del 14 febbraio 2019, con la quale, rispondendo ad un quesito, ha fornito la corretta modalità di individuazione dell'arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 66/2003, è pari ad 8 ore nelle 24.

.....

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota in commento, ha fornito chiarimenti sulle modalità di individuazione dell'arco temporale su cui calcolare il limite della media di ore notturne lavorate, definendo che ai fini del rispetto della durata massima di lavoro notturno, occorre fare riferimento alla settimana lunga (articolata su 6 giorni). Ciò vale a prescindere dall'effettiva articolazione dell'orario settimanale di lavoro del lavoratore interessato (su cinque o sei giorni di lavoro). Infatti, nel caso di prestazione lavorativa su 5 giorni, il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore.

Il quesito

La richiesta di precisazioni sul punto è giunta con un quesito avanzato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella Vercelli. Nel particolare il chiarimento riguardava le modalità di calcolo per il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate: in sostanza, sorgeva il dubbio se l'arco temporale dovesse essere riferito all'articolazione dell'orario settimanale del singolo lavoratore (che può essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure se dovesse essere inteso in termini astratti (e quindi sempre riferito a 6 giorni di lavoro).

La normativa

Innanzitutto, si ricorda che la norma che disciplina il lavoro notturno è il D.lgs. n. 66/2003 che lo definisce come quell'attività lavorativa svolta per almeno 7 ore consecutive nell'intervallo tra le ore 24.00 e le 5.00 del mattino. Dunque, a titolo esemplificativo, può essere considerato lavoro notturno l'attività svolta tra le ore 22.00 e le ore 5.00, oppure tra le ore 24.00 e le ore 7.00.

In mancanza di una previsione esplicita dei contratti collettivi, affinché poi si possa definire "lavoro notturno" è necessario che l'attività lavorativa sia prestata di notte per almeno 3 ore per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.

All'art. 13, il decreto legislativo sopra citato, però, pone un limite di durata massima: la previsione normativa dispone esplicitamente che "l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei

contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”. Infatti, i CCNL possono prevedere:

- una diversa fascia oraria entro la quale le prestazioni svolte sono da ritenere lavoro notturno;
- la riduzione dell’orario di lavoro normale settimanale e mensile dei lavoratori notturni;
- il relativo trattamento economico.

Tuttavia, la norma nulla dice in ordine al parametro temporale in relazione al quale effettuare la media oraria del lavoro notturno.

La difficoltà pertanto è nel determinare la media nelle 24 ore, in assenza di un periodo di riferimento individuato normativamente: per esempio, nell’ipotesi di durata massima dell’orario di lavoro l’art 4 dello stesso dlgs 66/2003 stabilisce che la media delle 48 ore massime settimanali, comprensive delle ore di straordinario, deve essere calcolata in riferimento ad un periodo superiore a 4 mesi o al diverso periodo, pari a 6 o 12 mesi, stabilito dalla contrattazione collettiva. Nell’ipotesi, invece, di lavoro notturno la norma non ha fissato un periodo di riferimento e quindi non si può effettuare alcun calcolo medio, atteso che, rapportare le 8 ore di limite sulle 24 ore dell’intera giornata, non fornisce un utile risultato applicativo.

Per rispondere al quesito, pertanto, l’Ispettorato ha tenuto conto della circolare 8/2005 con cui il Ministero del Lavoro ha precisato che “il limite di orario costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa (salvo l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite) considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione”.

In altre parole, il calcolo medio si fa mediante il rapporto fra le ore complessivamente lavorate nell’ambito di una settimana lavorativa e quelle presenti nella settimana stessa ed a sua volta dividendo le 24 ore giornaliere per il risultato ottenuto: il risultato deve sempre essere 8 e quindi in alcuni giorni sarà sempre possibile lavorare più di 8 ore a condizione che l’eccedenza venga compensata con un minore orario, effettuato nella medesima settimana lavorativa.

A tale riguardo, nel documento, l’Ente ha aggiunto ulteriori interessanti spunti per il calcolo della durata massima di lavoro notturno. In particolare:

- nel caso in cui la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su cinque giorni, non sarà infatti consentito al personale impegnato in lavoro notturno svolgere lavoro

straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle otto ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell'ordinario orario di lavoro ($40:5=8$);

- nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale ($48:6=8$).

E' proprio su ciò che si sviluppa il quesito, ovvero se il calcolo del limite dell'orario giornaliero del lavoratore notturno debba essere effettuato ad hoc, caso per caso, su 5 o 6 giorni, oppure se sussista un unico criterio.

La risposta dell'Ispettorato

Tutto ciò considerato, la risposta dell'Ispettorato è stata la seguente:

“A parere dello Scrivente e sulla base dell'orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interessato sul punto, la “settimana lavorativa”, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell'astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell'arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 66/2003.

Tale soluzione, che prescinde quindi da una valutazione caso per caso legata al singolo orario di lavoro del dipendente, consente una applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque 2 giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche.